

Codice A1709C

D.D. 20 gennaio 2021, n. 42

Art. 17 L.R. 5/2018. Rinnovo concessione Azienda agri-turistico-venatoria "CRESSA BOGOGNO" e zone di addestramento, di allenamento e di prove dei cani da caccia.



ATTO DD 42/A1709C/2021

DEL 20/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Rinnovo concessione Azienda agri-turistico-venatoria "CRESSA BOGOGNO" e zone di addestramento, di allenamento e di prove dei cani da caccia.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 848 del 13 ottobre 2008, con la quale si rinnovava la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cressa-Bogogno" ubicata nei Comuni di Cressa, Bogogno, Borgomanero, Suno, Agrate conturba e Veruno, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore del Sig. NOBILE Marco Angelo, fino al 31.01.2018 ed inoltre si erano rinnovate 2 zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C;

vista la determinazione dirigenziale n. 310 del 23 marzo 2010, con la quale si prendeva atto della avvenuto sostituzione del Concessionario nella persona del Sig. FORNARA Giuseppe;

vista la determinazione dirigenziale n. 68 del 31 gennaio 2011, con la quale si autorizzava la riduzione della superficie della azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cressa-Bogogno" portandola a ha 958;

vista la determinazione dirigenziale n. 440 del 12 aprile 2018, con la quale si autorizzava:

- di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cressa-Bogogno" di ettari 958, ubicata nei Comuni di Cressa, Bogogno, Borgomanero, Suno, Agrate conturba e Veruno e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, rappresentata dal Signor FORNARA

Giuseppe fino al 31 gennaio 2021;

- di rinnovare, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, e riducendone la superficie rispettivamente a ha 129 ed a ha 99, per un totale di ha 228 , fino al 31 gennaio 2021;

vista l'istanza N. Prot. 00025345 del 06/11/2020 , con la quale il Signor FORNARA Giuseppe, in qualità di amministratore unico della società AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA LA BECCACCIA S.R.L. chiede:

- di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cressa-Bogogno" di ettari 958, ubicata nei Comuni di Cressa, Bogogno, Borgomanero, Suno, Agrate conturba e Veruno e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, in capo alla società AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA LA BECCACCIA S.R.L. rappresentata dall'amministratore unico Giuseppe FORNARA fino al 31 gennaio 2030;
- di rinnovare, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, e riducendone la superficie rispettivamente a ha 129 ed a ha 99, per un totale di ha 228 , fino al 31 gennaio 2030;

preso atto della dichiarazione resa dal Direttore Concessionario, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi l'azienda neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al consorzio;

visto il verbale di assemblea ordinaria del 4 settembre 2020 allegato all'istanza N. Prot. 00025345 del 06/11/2020 con il quale si rinnova il CONSORZIO DEI PROPRIETARI TERRIERI PER L'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA E/O AGRI TURISTICO VENATORIA DI CRESSA E BOGOGNO fino al 31 dicembre 2032 e nomina il nuovo Presidente e vicepresidente;

vista la lettera dell'8 settembre 2020 di nomina del concessionario dell'AATV CRESSA BOGOGNO, allegata all'istanza N. Prot. 00025345 del 06/11/2020 con la quale il Presidente del CONSORZIO DEI PROPRIETARI TERRIERI PER L'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA E/O AGRI TURISTICO VENATORIA DI CRESSA E BOGOGNO comunica di rinnovare la concessione dell'AATV CRESSA BOGOGNO per la durata di nove anni in capo alla società AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA LA BECCACCIA S.R.L. rappresentata dall'amministratore unico Giuseppe FORNARA fino al 31 gennaio 2030;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Direttore Concessionario:

- rinnovando la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cressa-Bogogno" di ettari 958, ubicata nei Comuni di Cressa, Bogogno, Borgomanero, Suno, Agrate conturba e Veruno e

ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, in capo alla società AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA LA BECCACCIA S.R.L. rappresentata dall'amministratore unico Giuseppe FORNARA fino al 31 gennaio 2030;

- rinnovando, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, e riducendone la superficie rispettivamente a ha 129 ed a ha 99, per un totale di ha 228, fino al 31 gennaio 2030;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cressa-Bogogno" di ettari 958,

ubicata nei Comuni di Cressa, Bogogno, Borgomanero, Suno, Agrate conturba e Veruno e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, in capo alla società AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA LA BECCACCIA S.R.L. rappresentata dall'amministratore unico Giuseppe FORNARA fino al 31 gennaio 2030;

di rinnovare, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, e riducendone la superficie rispettivamente a ha 129 ed a ha 99, per un totale di ha 228, fino al 31 gennaio 2030;

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'agri-turistico-venatoria e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino